

Casa di Cura Villa Verde Franco Ausiello s.r.l	Previsione del sistema di Whistleblowing e relative tutele	
	D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 in materia di whistleblowing	

Whistleblowing D.Lgs 24/2023

Con la presente nota la Casa di Cura Villa Verde Franco Ausiello srl con sede a Taranto in Via Golfo di Taranto n. 22, Codice Fiscale e Partita I.V.A. 00943900738, iscritta al registro della C.C.I.A.A. di Taranto R.E.A. 84391, intende assolvere all'obbligo di cui D.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 in materia di whistleblowing

Ai sensi del d.lgs. n. 24 del 10 marzo 2023, pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 63 del 15 marzo 2023, attuativo della Direttiva (UE) 2019/1937 è fatto obbligo ai soggetti privati con più di 250 dipendenti attivare entro il 15.07.2023 un canale interno specifico e riservato per le segnalazioni del **whistleblowing** da pubblicarsi sul sito internet dell'Ente.

Esistono diversi canali di segnalazione, anche se il Canale interno deve risultare il preferito. La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del *whistleblower* in quanto in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6, è possibile effettuare una segnalazione esterna.

La segnalazione al **CANALE INTERNO** è quella da ritenere prioritaria. Solo subordinatamente, ed al ricorrere di determinate circostanze, possono essere attivate la segnalazione in ANAC o la divulgazione pubblica.

Il canale interno deve essere ben visibile in prima pagina sul sito web e presentare le seguenti caratteristiche: canali di segnalazione, che garantiscano, anche tramite il ricorso a strumenti di crittografia, *la riservatezza dell'identità della persona segnalante, della persona coinvolta e della persona comunque menzionata nella segnalazione, nonché del contenuto della segnalazione e della relativa documentazione*»

La gestione del canale di segnalazione dovrà essere affidata a una persona o a un ufficio interno autonomo dedicato e con personale specificamente formato per la gestione del canale di segnalazione, ovvero è affidata a un soggetto esterno, anch'esso autonomo e con personale specificamente formato.

La **segnalazione** ha ad oggetto *violazioni di disposizioni normative nazionali o dell'Unione europea che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato, di cui è venuta a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato.*

Le violazioni segnalate **devono essere quelle tipizzate** atte ad incidere sull'interesse pubblico all'integrità della pubblica amministrazione o dell'ente

Le disposizioni del decreto non si applicano *«alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate ad un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono esclusivamente ai propri rapporti individuali di lavoro o di impiego pubblico, ovvero inerenti ai propri rapporti di lavoro o di impiego pubblico con le figure gerarchicamente sovraordinate».*

I motivi che hanno indotto il whistleblower a effettuare la segnalazione sono da considerarsi irrilevanti al fine di decidere sul riconoscimento delle tutele previste dal decreto.

Oggetto della segnalazione possono essere *comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'amministrazione pubblica o dell'ente privato* e che consistono in:

Illeciti civili, penali, amministrativi e contabili

Condotte illecite rilevanti ai sensi del D.Lgs 231/01 o sue violazioni;

Illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai specifici settori di interesse collettivo (appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi)

Atti o omissioni che ledono gli interessi finanziari della UE, il mercato interno o atti/omissioni che vanificano gli atti dell'Unione

Sono legittimate a segnalare:

Dipendenti pubblici

Dipendenti privati

Lavoratori subordinati

Lavoratori autonomi

Collaboratori, liberi professionisti, consulenti

Volontari e tirocinanti

Azionisti, persone con funzione di direzione, controllo, amministrazione, vigilanza e rappresentanza.

La **segnalazione in ANAC**. E' possibile la segnalazione in ANAC (per i soggetti privati) ove ricorrano una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.
- b) la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- c) la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- d) non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4.

La divulgazione pubblica è consentita, ed il segnalante gode di protezione se:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la

segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

Le informazioni divulgate mediante canale interno o pubblicamente godono di protezione se il segnalante al momento della denuncia credeva in buona fede che fossero vere ed in ogni caso che non si trattasse di questioni di natura personale.

Il sistema di protezione del segnalante

Il sistema di protezione del segnalante è articolato in 4 fasi:

- 1) tutela della riservatezza (Tutela dell'identità del segnalante nel procedimento penale, contabile e disciplinare. La segnalazione, il segnalatore ed i contenuti della segnalazione sono sottratti all'accesso agli atti amministrativi ed al diritto di accesso civico generalizzato, e l'identità del segnalante, come dei contenuti, non può essere rivelata se non alle persone competenti a dare seguito alla segnalazione)
- 2) misure di sostegno (Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato)
- 3) Limitazioni della responsabilità (scriminante penale che opera al momento della diffusione della segnalazione anche se si tratta di informazioni coperte dall'obbligo di segreto o relative alla tutela del diritto d'autore o alla protezione dei dati personali ovvero che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata)
- 4) protezione dalle ritorsioni (È vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata, e le ritorsioni poste in essere sono nulle. La ritorsione si presume posta in essere per effetto della segnalazione)

Le misure di protezione si estendono a) al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve rimanere riservata); **b) alle persone del medesimo contesto** lavorativo della persona segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado; **c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante** o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente, **d) agli enti di proprietà della persona segnalante** o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone

E' previsto che la persona segnalante beneficerà delle tutele solo se, al momento della segnalazione, aveva fondato motivo di ritenere che le informazioni sulle violazioni segnalate, divulgate pubblicamente o denunciate **fossero vere**.

All'ANAC spettano un potere a) regolatorio, b) di gestione delle segnalazioni, c) sanzionatorio.

<https://www.anticorruzione.it/-/la-disciplina-del-whistleblowing-le-novit%C3%A0-del-decreto-n.24/2023-attuativo-della-direttiva-eu>

Con osservanza

Bari, 18 maggio 2023

L'Organismo di Vigilanza
Avv. Vincenzo Laudadio

